

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1991

Presidenza del Vice Presidente MELOTTO

### INDICE

#### Disegni di legge in sede deliberante

«Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore» (2826), d'iniziativa della senatrice Zuffa e di altre senatrici

«Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» (2850), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	.....	Pag. 2, 5, 10 e passim
ALBERTI (Sin. Ind.)	.....	5, 10
CONDORELLI, (DC) relatore alla Commissione	7, 15, 18	
CORLEONE (Fed. Eur. Ec.)	.....	9, 12, 17 e passim
FERRAGUTI (Com.-PDS)	.....	4, 14
JERVOLINO RUSSO, ministro degli affari sociali	.....	7, 11, 13 e passim
ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.)	.....	6, 11
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'inter-	no	.....12, 18
ZUFFA (Com.-PDS)	.....	6, 8, 10 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore» (2826)**, di iniziativa della senatrice Zuffa e di altre senatrici

**«Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» (2850)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge «Progetti per la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona in età minore» di iniziativa della senatrice Zuffa e di altre senatrici, e del disegno di legge: «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 3 luglio.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### **Art. 2.**

1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.

2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.

3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla Commissione di cui al comma 5.

4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla Commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.

5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli

esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta.

7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.

A questo articolo il senatore Modugno ed altri senatori hanno presentato tre emendamenti.

Il primo tende a sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Le regioni programmano i piani di intervento, che hanno durata triennale, sulla base dei progetti approvati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti locali, che hanno compiti di predisposizione e gestione dei progetti stessi.

2. Per la definizione e la gestione dei progetti di cui al comma 1, gli enti locali si avvalgono delle istituzioni pubbliche, nonché delle forze sociali e culturali, dell'associazionismo, del volontariato.

3. L'ente locale assicura l'unitarietà degli interventi e il coordinamento delle iniziative previste dai progetti con i servizi scolastici, sanitari, giudiziari, con gli organi della magistratura e in generale con le attività svolte nel territorio a favore dei minori, nonché la verifica periodica dei risultati conseguiti.

4. I consigli regionali approvano i piani d'intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni ripartiscono i finanziamenti ai comuni; per l'erogazione dei fondi le regioni procedono assegnando una quota del 30 per cento all'avvio del progetto, quote intermedie pari ciascuna al 15 per cento e una quota a consuntivo del 10 per cento, previa relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle spese sostenute nel rispetto dai programmi approvati.

6. Per le attività di cui alla presente legge nonché per l'avvio e la gestione di un osservatorio nazionale sulla condizione minorile, è erogato al Consiglio nazionale sui problemi dei minori il finanziamento

di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 1991, opportunamente rivalutato negli anni successivi.

7. Qualora le regioni e gli enti locali non accettino nei tempi previsti i piani di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'attività sostitutiva, previo parere ed avvalendosi dell'assistenza tecnica del Consiglio nazionale sui problemi dei minori».

2.1

MODUGNO

Il secondo emendamento tende a sopprimere il comma 4 e il terzo a sopprimere il comma 5 dell'articolo.

Stante l'assenza dei proponenti dichiaro decaduti i tre emendamenti presentati dal senatore Corleone e da altri senatori.

La senatrice Ferraguti ha presentato un emendamento tendente a sostituire i primi quattro commi dell'articolo 2 con i seguenti:

«1. Le regioni programmano i piani di intervento, che hanno durata triennale, sulla base dei progetti approvati, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti locali, che hanno compiti di predisposizione e gestione dei progetti stessi.

2. Per la definizione e la gestione dei progetti di cui al comma 1, gli enti locali si avvalgono delle istituzioni pubbliche, nonché delle forze sociali e culturali, dell'associazionismo, del volontariato.

3. L'ente locale assicura l'unitarietà degli interventi e il coordinamento delle iniziative previste dai progetti con i servizi scolastici, sanitari, giudiziari, con gli organi della magistratura e in generale con le attività svolte nel territorio a favore dei minori, nonché la verifica periodica dei risultati conseguiti.

4. I consigli regionali approvano i piani d'intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le regioni ripartiscono i finanziamenti ai comuni; per l'erogazione dei fondi le regioni procedono assegnando una quota del 30 per cento all'avvio del progetto, quote intermedie pari ciascuna al 15 per cento e una quota del 10 per cento a consuntivo, previa relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle spese sostenute, nel rispetto dei programmi approvati».

2.2

FERRAGUTI

FERRAGUTI. Come i colleghi hanno potuto vedere, con il nostro testo chiediamo che in parte venga recuperata la proposta di legge organica della senatrice Zuffa; pertanto proponiamo che ci sia una programmazione dell'intervento con durata almeno biennale e che tale programmazione spetti alle regioni, che sulla base di leggi approvate di recente vi sono deputate.

Inoltre, visto che le risorse a disposizione sono decisamente limitate e non suscettibili di aumento, dato che sono state definite con la legge finanziaria, la programmazione a livello regionale, dato che agli enti locali spetta l'attuazione dei progetti, diventa ancora maggiore. La ragione del nostro emendamento sta nel fatto che intendiamo evitare un intervento "a pioggia" in quanto il capitolo di spesa non è illimitato e si impone l'esigenza che le risorse non vengano disperse.

Inoltre insistiamo sulla esigenza dei progetti. Nella seduta della settimana scorsa siamo stati contestati su questa formulazione e ci si è detto che iniziative e progetti sono la stessa cosa; noi dissentiamo su questa valutazione: il progetto ha un suo respiro programmatico e deve avere anche una certa durata che impegna l'ente locale in iniziative che non si limitano ad interventi contingenti. A maggiore ragione, quindi, c'è bisogno che il progetto - come prevede il nostro emendamento - chiami all'intervento coordinato più soggetti: servizi scolastici, servizi sanitari e giudiziari. La nostra proposta inoltre richiede una verifica periodica dei risultati, che ci pare invece fortemente carente nel disegno di legge approvato dalla Camera. Per queste ragioni ci permettiamo di caldeggiare l'approvazione della nostra proposta.

Voglio fare un'ultima osservazione riferita al comma 5; noi proponiamo che la ripartizione dei finanziamenti ai comuni proceda con una quota del 30 per cento al momento dell'avvio del progetto e poi con quote intermedie a consuntivo, per verificare la serietà dei progetti stessi. Vorrei ricordare ai colleghi che questa è una prassi prevista anche da altri provvedimenti già attuata dalle regioni (nel campo delle politiche sanitarie, ma anche delle politiche economiche che si realizzano attraverso la valutazione di progetti esaminate da appositi nuclei tecnici di valutazione). Un tema di questa portata dovrebbe avere analoga valenza ed essere valutato con questi criteri.

**PRESIDENTE.** Il senatore Alberti ed altri senatori hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, comma 2, rigo 3 sostituire le parole: «sui quali l'ente locale competente...» con le altre: «sulla base di progetti mirati predisposti dagli enti locali o in caso di inadempienza, dalle Regioni; che assicurino l'unitarietà degli interventi, e il coordinamento delle iniziative, avvalendosi delle istituzioni pubbliche, nonché delle forze sociali e culturali, dell'associazionismo, del volontariato».*

2.3

ALBERTI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA, FERRAGUTI

**ALBERTI.** La formulazione del secondo comma ci sembra troppo generica perchè si riferisce a tutte le possibili situazioni, mentre ce ne sono alcune veramente anomale, quelle in cui il fenomeno della criminalità più che legato ad un'area metropolitana di una certa consistenza sulla quale insiste il comune - che è in grado di soddisfare alcune esigenze o di elaborare dei progetti - riguarda piccoli comuni dispersi in un territorio piuttosto vasto, quale ad esempio può essere la piana di Gioia Tauro nella quale esiste una miriade di piccolissimi comuni di 1.500 abitanti che non dispongono di una struttura di progettazione di questo tipo.

Ecco perchè con il nostro emendamento proponiamo un correttivo, nel senso che in caso di inadempienza da parte degli enti locali la progettazione può essere affidata direttamente alle regioni, che assicurano l'unitarietà degli interventi e il coordinamento delle iniziative, avvalendosi di istituzioni pubbliche nonché delle forze sociali, culturali, dell'associazionismo, e del volontariato, elementi che abbia-

mo voluto sottolineare perchè consideriamo molto importante il loro lavoro.

Noi proporremo un emendamento di questo tipo nel caso in cui i comuni non siano capaci, da soli, di elaborare progetti di valenza particolare.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.3, presentato dal senatore Alberti e da altri senatori, è stato ritirato.

Gli emendamenti 2.4 e 2.5, presentati dal senatore Corleone e da altri senatori, sono decaduti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.6:

*All'articolo 2, comma 5, rigo 2 sostituire le parole: «determinati» con le altre: «di cui all'articolo 4, comma 2».*

2.6

ONGARO BASAGLIA, ALBERTI, FERRAGUTI, ZUFFA

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, ci sembrava che mentre si prevedono all'articolo 4 una serie di criteri sulla base dei quali il Ministro di grazia e giustizia può finanziare i progetti presentati, la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrebbe in qualche modo partire da analoghi criteri.

Pertanto o si definiscono a questo punto i criteri che sono stati invece spostati all'articolo 4, comma 2, o si fa riferimento qui all'articolo 4, comma 2, richiedendo appunto al posto della parola «determinati» le altre «di cui all'articolo 4, comma 2», eliminando pertanto la parola «determinati».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.7:

*Al comma 5, sostituire le parole: «tre docenti universitari... designati dal Ministro per gli affari sociali», con le altre: «tre esperti nelle problematiche minorili designati dal Consiglio nazionale dei minori».*

2.7

ZUFFA

ZUFFA. Signor Presidente, illustro molto brevemente l'emendamento in questione. Rispetto alla composizione della Commissione mentre naturalmente sono d'accordo che ci siano delle competenze nella Commissione stessa, mi sembrerebbe giusto che queste competenze siano espresse dal Consiglio nazionale dei minori.

Dico questo anche al fine di un collegamento fra quella che è nel concreto l'erogazione dei fondi e quindi la verifica delle iniziative che si promuovono e si finanziano, con quelli che sono alcuni dei criteri generali di intervento sulla questione che il Consiglio nazionale dei minori elabora. Mi sembra altrimenti che andiamo ad un assoluto parallelismo tra questo organismo che studia e predispone anche degli indirizzi politici e propone quindi delle indicazioni politiche e un provvedimento come questo che sarà sicuramente provvisorio, con fondi limitati, ma che non ha nessun collegamento con quest'altro canale di studio, di programmazione e di progettazione politica.

Mi sembrerebbe quindi il modo più opportuno per accomunare questi problemi.

PRESIDENTE. Do ora la parola al relatore per esprimere il parere sugli emendamenti testè illustrati.

CONDORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda il parere sull'emendamento 2.1, esprimo parere contrario perchè questo emendamento tende a recuperare la proposta di legge della senatrice Zuffa che fa della regione il centro di imputazione di questi programmi. Lo spirito del disegno di legge governativo è completamente diverso; d'altra parte i motivi li ho già esposti anche in discussione generale e mi sembra che anche il Governo si sia espresso in questo senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1-ter, esso introduce il concetto della possibilità di una surroga da parte delle regioni, in caso di inadempienza dell'effettuazione, agli enti locali. Anche questo emendamento è stato formulato nella logica di dare alle regioni il ruolo principale in questa attività, mentre questa legge vorrebbe vedere invece questa attività da parte dei comuni, delle province e dei consorzi e delle associazioni di volontariato.

D'altra parte per l'inadempienza di questi soggetti che tendono ad occuparsi di questa attività ci sono anche altri provvedimenti che sono rappresentati dalla invalidazione dei contributi e dalla non concessione dei contributi stessi. Debbo ricordare a questo proposito che ci sono norme severe di garanzia perchè, ad esempio, mentre agli enti locali vengono dati i fondi per le attività che debbono svolgere preventivamente, per quello che riguarda invece le associazioni di volontariato ed altre associazioni, queste potranno avere soltanto il rimborso dopo che hanno svolto queste attività. Vi è quindi una disparità notevole ma si tratta di una norma di garanzia necessaria perchè altrimenti vedremmo fiorire anche attività speculative. Ritengo quindi che il Governo abbia fatto bene ad intraprendere questa via.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, esso presenta una notevole logica. Su questo vorrei quindi sentire il parere del Governo; la senatrice Ongaro Basaglia propone che i criteri debbano essere uguali a quelli previsti dall'articolo 4 riguardante l'attività svolta dal Ministro di grazia e giustizia per gli interventi per le regioni meridionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, sentiremo dal Governo quale è stato il motivo per cui si sono scelti soltanto dei professori universitari e non anche altri esperti. La mia perplessità comunque riguarda l'istituzionalizzazione del Consiglio nazionale dei minori che non mi sembra sia un organo previsto. Noi lo inseriamo in una legge e quindi si tratterebbe di un passo molto importante: ho delle grosse perplessità in questo senso e per questo motivo esprimo parere contrario all'emendamento in questione.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Senza ripetere quanto ho già detto l'altra volta, il Governo vuole soffermarsi soltanto sul punto 5 dell'emendamento 2.2 della senatrice Ferraguti per ribadire quanto ha già esposto il relatore, e cioè chiedere alla senatrice Ferraguti di riflettere sul secondo comma dell'articolo 2: «I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso

il parere». Questo giustifica perchè l'erogazione avviene successivamente, anche perchè si dovrebbe trattarsi di somme del tutto modeste.

Comunque, salvo che per gli enti locali, l'erogazione dei contributi avviene in via successiva e a servizi effettuati.

L'emendamento 2.3 del senatore Alberti riprende il tema del ruolo delle regioni, sul quale ci siamo soffermati a lungo e non vi ritorno.

L'emendamento 2.6 della senatrice Ongaro Basaglia evidenzia la necessità di un'indicazione certa dei criteri da seguire in questa materia, ma la ragione di questa discrasia nasce dalla giustapposizione di due disegni di legge, quello del Governo e quello presentato dal Gruppo PDS alla Camera. Per tali motivi il Governo mentre esprime parere contrario all'emendamento sarebbe favorevolissimo ad accettare un ordine del giorno del tipo di quello già presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e dal senatore Alberti, che faccia obbligo alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio di adottare i criteri di cui all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7 concordo con le ragioni del parere contrario espresso dal relatore Condorelli. Anche in questo caso posso non solo accogliere l'invito contenuto nell'emendamento ma anche impegnarmi a che uno degli esperti nominati per la Commissione della Presidenza del Consiglio venga dal Consiglio nazionale dei minori, non posso però, in via surrettizia - accettando un emendamento del genere -, istituzionalizzare il Consiglio nazionale dei minori che non è istituzionalizzato, perchè è previsto da un decreto ministeriale dell'allora ministro Scalfaro in seguito non più rinnovato. Pertanto sono contraria all'emendamento in via di diritto, anche se in via di fatto mi impegno a tenerne conto.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2 presentato dalla senatrice Ferraguti.

**ZUFFA.** Faccio questa dichiarazione di voto perchè mi sembra utile confrontarsi sull'impianto del provvedimento per un aspetto così delicato.

Senatore Condorelli, non è vero che il nostro impianto mette al centro la regione e trascura l'ente locale, mentre il disegno di legge approvato dalla Camera farebbe il contrario; noi proponiamo la programmazione regionale per le ragioni esposte prima dalla senatrice Ferraguti, ma affidando all'ente locale un compito essenziale, e se si vuole prioritario, che è quello della definizione e gestione dei progetti come organismo locale che può mettere insieme i diversi sforzi e le varie iniziative. Progettare significa mettere insieme queste iniziative portandole ad un obiettivo comune, che è la premessa dell'efficacia del progetto stesso.

Rispetto ad alcune osservazioni fatte l'altra volta riguardo alle carenze degli enti locali e delle regioni, devo dire che nel nostro impianto proponiamo l'attività sostitutiva in casi di inadempienza e mi sembra questa l'impostazione che più valorizza l'ente locale, non solo perchè esprime dei pareri ma anche perchè intreccia questi interventi e questi progetti.



CORLEONE. Intervengo per dare un segno, perchè sono sempre più convinto che il nostro modo di lavorare non è soddisfacente e spero che testimoniandolo si possa sperare che in futuro cambino le cose.

Chiederò ufficialmente agli uffici del Senato quanti sono i disegni di legge assegnati in sede deliberante che sono stati esaminati in sede legislativa anche alla Camera e su questa base proporrò una modifica del nostro Regolamento. Ho già posto questo problema agli inizi della nostra discussione ma credo che facciamo bene a ripeterlo in sede deliberante, avendo pertanto lo stenografico, con la speranza che in seguito su queste considerazioni si rifletterà.

Sono dell'avviso che il modo di lavorare del Parlamento crea soltanto frustrazioni a tutti: la maggioranza viene convocata per portare a casa un provvedimento, mentre l'opposizione fa un lavoro sui contenuti che è però senza costrutto. Non è possibile lavorare in questo modo e lo riaffermo perchè non è giusto che sia questo il lavoro parlamentare; non è possibile che nonostante la rapidità che viene assicurata dalla sede deliberante, sia questa la sede nella quale meno si affrontano le questioni nel merito con la disponibilità al confronto. La sede deliberante dovrebbe essere la sede in cui si modifica di più perchè l'*iter* è più rapido; viceversa in deliberante si modifica di meno e questo è uno stravolgimento della logica.

Faccio queste considerazioni perchè è un problema la cui soluzione dipende anche da noi, caro Presidente e caro relatore; non ci piace essere parlamentari che non decidono e non contano, ma in realtà anche quando possiamo ci lasciamo andare a questa pratica.

Venendo all'emendamento voglio dire che mi fa impressione il gioco dei sordi: si può sostenere una tesi oppure un'altra, ma mi fa specie - proprio perchè il Senato deve essere pronto ad accogliere qualsiasi proposizione normativa mentre invece la Commissione affari sociali della Camera non può dedicare una giornata a recepire le modifiche apportate dalla nostra Commissione - che noi accettiamo una cosa come questa. Tuttavia la accettiamo e facciamo il gioco dei sordi. Il relatore si trincerava dietro una corazza di prudenza assoluta su tutto e rifugge da ogni novità; quando poi la frittata è troppo grossa aspetta quello che pensa il Governo. Pensate poi che alla Camera stanno rovesciando la logica del disegno di legge sul bicameralismo approvato dal Senato e stanno rovesciando la logica della Costituzione in materia regionale affidando tutto il potere legislativo alle regioni; vedremo che cosa succederà, ma in campagna elettorale tutti ci sciacqueremo la bocca con il regionalismo, ma in questi disegni di legge si sostiene la centralità dei comuni, mentre con l'emendamento della senatrice Ferraguti viene detto che le regioni non soppiantano i comuni ma che c'è un intervento coordinato: si prevede cioè un ordinamento diverso che non è quello centrale ma è quello regionale.

Di fronte a questo, dire che siamo favorevoli ai comuni è un gioco che mi sembra intollerabile e pertanto per queste ragioni di metodo io sostengo ed annuncio il voto a favore dell'emendamento in questione.

Vorrei però che noi facessimo una riflessione, onorevole relatore, cioè che è l'ultima volta che operiamo in questo modo, altrimenti andiamo avanti in modo, a mio avviso, non concludente.

**PRESIDENTE.** Senatore Corleone, sulla prima parte, a titolo personale, vorrei che si prendesse nota anche di questa opinione. Non ho cognizioni esatte delle altre 12 Commissioni ma ritengo che la nostra non abbia approfittato molto della sede deliberante e della sede redigente in questa legislatura.

Se poi penso che l'atto più significativo della deliberante è stato quello riguardante la donazione di organi e i trapianti e giace ancora da anni non approvato, osservo che non abbiamo avuto molta fortuna. Nell'economia generale bisogna inoltre verificare se siamo in prima lettura, in seconda lettura o addirittura in terza lettura; pertanto mi sembra che, non avendone approfittato molto, il sistema della sede legislativa sia da salvaguardare anche perchè presupponendo l'assenso sulla sostanza, almeno dei provvedimenti, troviamo largo consenso anche se poi la formulazione degli stessi ci vede separati.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Ferraguti.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 presentato dal senatore Alberti e da altri senatori.

**ZUFFA.** Signor Presidente, vorrei sottolineare, con questa dichiarazione di voto, che pur avendo il nostro disegno una particolare impostazione che ho più volte illustrato, tuttavia non ci siamo attestati rigidamente su una contrapposizione di impostazione. Ritengo che di questo i colleghi e il Ministro ce ne debbano dare atto.

Un emendamento di questo genere lavora soprattutto su questa impostazione, coerentemente con quanto è stato dichiarato dal relatore, lavora per dare centralità all'ente locale che non si limita, come nel testo pervenuto dalla Camera, a dare un parere puro e semplice ma viene proposto come soggetto di giurisdizione.

Ho sentito ora il senatore Condorelli e il Ministro insistere sul fatto che nella legge ci sono delle garanzie rispetto all'erogazione dei fondi. Nè io nè, ritengo, altri colleghi hanno sollevato un problema di questo tipo e infatti il Ministro lo rilevava nella sua replica, perchè non è questo ora in discussione e quindi non ho dubbi sulle garanzie che ci sono; io insisto su questo ruolo di progettazione dell'ente locale per un problema di efficacia, perchè ritengo che questo ruolo realmente può mettere insieme quelle sinergie di cui prima si parlava. Questa per me è la cosa più importante, molto al di là del problema delle garanzie.

Si tratta di iniziative che non sono in qualche modo orientate verso un fine.

Un emendamento come questo è semplicemente un emendamento che, tenendo presenti tutti i problemi, agisce su un determinato impianto cercando una convergenza.

**ALBERTI.** Signor Presidente, bisogna sapere dal relatore e dal Ministro come intendono affrontare il problema in un'area quale quella che ho citato prima. Infatti vi sono aree ad alto rischio per i minori come Catania, Palermo e Napoli, mentre in Calabria non esiste un'area

metropolitana a rischio, esiste una vasta zona in cui sono sparsi questi comuni.

Vorrei quindi sapere dal relatore, che conosce la zona in questione, come può pensare, ad esempio, che comuni come Taurianova, Civitanova, Gioia Tauro, Polistena, Palmi, siano nelle condizioni (parlo di entità comunali di 4-5 mila abitanti, alcuni dei quali in odore di associazioni mafiose) di dare indicazioni sui progetti o addirittura, come diceva poco fa la senatrice Zuffa, di proporre i progetti stessi. Quindi a quale ente locale ci si dovrà rivolgere? A questi comuni? È evidente che l'ente locale di riferimento dovrebbe essere la regione che è l'unico punto di riferimento per l'omogeneizzazione di un'azione di prevenzione per quanto riguarda queste zone a rischio. Da noi la situazione è anche più grave proprio per la mancanza di un riferimento preciso ad una determinata area geografica in quanto si tratta di un area piuttosto vasta e scarsamente popolata.

Ecco per quale motivo bisogna fare un riferimento per la Calabria perchè non tutte le situazioni locali sono identiche.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Signor Presidente, vorrei fare una considerazione. Capisco benissimo la serietà dell'obiezione sollevata, credo però anche che dove ci sono fondati sospetti di infiltrazioni mafiose le autorità istituzionali prendono i provvedimenti che in qualche caso, come per Taurianova, sono stati presi. D'altra parte noi non possiamo bollare con un sospetto di connivenza con la mafia tutta una regione o una parte di essa.

Per quanto riguarda la capacità del piccolo comune di fare dei programmi, ho potuto constatare la difficoltà dell'agire per programmi, problema questo che ho sollevato l'altra volta in sede di applicazione della legge n. 132. Questa difficoltà per la verità riguardava più le grandi aree che le piccole aree, perchè nel piccolo comune il Consiglio comunale di norma conosce benissimo la situazione ed è in grado di individuare una via d'uscita completa.

Su questa linea intendo operare e spero di poterlo fare al meglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Alberti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, il relatore si è rimesso al Governo il quale ha pregato i presentatori, se è possibile, di trasformarlo in ordine del giorno, nel qual caso lo accoglierebbe.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, debbo osservare che non è la stessa cosa. In questo caso si tratta di una mancata chiarezza del testo, non di una messa in discussione del testo perchè in realtà al punto 5 dell'articolo 2 dovevano essere definiti i criteri sulla base dei quali vengono poi ripartiti i finanziamenti, mentre all'articolo 4, comma 2, si poteva fare riferimento semplicemente a questi criteri del comma 5 dell'articolo 2.

Ora, che questo venga scritto in un ordine del giorno ha un significato completamente assurdo, perchè si tratta invece di dare maggiore chiarezza ad una norma che può presentare delle ambiguità. Il Ministro ha risposto che è il risultato della fusione di due disegni di legge; ma ci si poteva anche accorgere che la Commissione sulla base di questa fusione restava senza criteri su cui stabilire la distribuzione dei finanziamenti. Sembra invece che soltanto il Ministro di grazia e giustizia nel finanziare i progetti debba essere sottoposto a dei criteri validi per entrambi.

Ritengo che questo sia un modo molto confuso di presentare un aspetto di questa legge e per questa ragione la presentazione dell'ordine del giorno non avrebbe lo stesso significato dell'emendamento, perchè il comma 5 dell'articolo 2 può presentare delle ambiguità.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei richiamare l'attenzione sulle considerazioni che il Ministro ha già fatto su tale proposta emendativa per invitare i presentatori a ritirare l'emendamento sia pur trasformandolo in un ordine del giorno.

Per la verità devo ricordare che è vero che si tratta di due disegni di legge unificati, ma in qualche misura i criteri e gli obiettivi sono leggermente diversi, perchè l'articolo 2 prevede una Commissione apposita e non dobbiamo dimenticare che della Commissione fanno parte tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni. Se osservate la composizione numerica della Commissione stessa, vi accorgete che i rappresentanti delle regioni e dei comuni - per un totale di sei - costituiscono o quasi la maggioranza della Commissione e quindi esaminano il problema sotto un profilo più squisitamente sociale, mentre la Commissione presso il Ministero di grazia e giustizia sofferma la sua attenzione sulle devianze e, anche in riferimento alle regioni cui vengono erogati i contributi, si prefigge obiettivi leggermente diversi.

Pertanto, senatrice Ongaro Basaglia, è difficile parificare i due obiettivi, perchè collimano per certi aspetti ma in parte sono anche differenti. Pertanto pregherei la collega di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, tenendo comunque presente che non si tratta di una questione pasticciata bensì del conseguimento di un obiettivo che per alcuni aspetti, non del tutto marginali, è diverso.

CORLEONE. Il dibattito alla Camera l'ho letto sui resoconti, ma se devo dare un giudizio sul suo risultato questo sarebbe negativo circa questo articolo.

Sappiamo tutti come andrà a finire questa discussione e quindi siamo qui solo per l'esegesi; vorrei sottolineare il problema del comma 5 a proposito del quale si potrebbe dire che il controllato è il controllore, perchè non è la legge che determina i criteri e i requisiti ma è la stessa Commissione che dà i criteri e i requisiti ma è la stessa Commissione che dà i contributi per stabilire le regole. Non credo che questo sia un modo di fare le leggi.

Al comma 4 si prevede che i contributi destinati ai comuni possono essere erogati anche per l'avvio di queste nuove iniziative; tuttavia non è previsto se viene dato tutto il contributo, se il 30 per cento, o se la metà

a un certo stadio dell'opera e il resto alla fine; nulla di tutto questo. Siccome di queste leggi che prevedono contributi c'è ne è una infinità, almeno potreste riprendere da altre leggi quel minimo meccanismo di garanzia; invece voi avete respinto un emendamento che prevedeva proprio una certa scaletta dell'erogazione dei contributi. Ora la legge prevede soltanto che si eroghino i contributi senza sapere cosa se ne farà.

Concludendo voglio ribadire che sul comma 5 c'è una totale discrezionalità e l'assenza di criteri sia nella quantificazione che nelle modalità di erogazione, perchè tutto è demandato ad una Commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato che può addirittura essere scelto tra gli esperti.

Ho voluto fare questo intervento per dire che se avessimo voluto migliorare la legge avremmo potuto farlo anche lasciando inalterato il suo impianto; viceversa non so perchè ci rifiutiamo di migliorare delle norme che credo tutti ritengono confuse; se non serve a questo, per cosa è fatta allora la doppia lettura? Invece siamo costretti a risolvere tutto con degli ordini del giorno di aggiustamento.

**PRESIDENTE.** Poichè la senatrice Ongaro Basaglia insiste per la votazione dell'emendamento da lei presentato, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

**ZUFFA.** Signor Presidente, ritirerei l'emendamento accogliendo quanto diceva il Ministro che, se ho ben compreso, è disponibile a far sì che in pratica vi sia un rappresentante del Consiglio nazionale dei minori presso la Commissione prevista dall'articolo 2.

Tuttavia invito a riflettere su quanto diceva il senatore Condorelli rispetto al fatto che questo organo consultivo non possa neppure designare ufficialmente degli esperti. Si tratta soprattutto di un organo di studio e di indicazione di linee di intervento e quindi ritengo che la questione sia da discutere. Si può infatti arrivare ad una valutazione politica e dire che non serve un organo consultivo nè nel Governo nè nel Parlamento, ma allora non mi sembra giusto mantenere in piedi questa struttura senza che si discuta nel merito di quello che ha fatto oppure di un mutamento rispetto alle sue funzioni.

**JERVOLINO RUSSO,** *ministro per gli affari sociali.* Signor Presidente, ribadisco l'impegno del Governo a far sì che ci sia una rappresentanza del Consiglio nazionale dei minori nella Commissione prevista al comma 5 dell'articolo 2.

**ZUFFA.** Signor Presidente, udite le assicurazioni del Governo, ritiro l'emendamento 2.7.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

FERRAGUTI. Signor Presidente, non vorremmo, udite le nostre valutazioni critiche, che qualcuno pensasse che siamo fermi ad una logica statalista e pertanto non vogliamo dare contributi al volontariato. Il PCI da anni, prima ancora di diventare PDS, riconosce il valore sociale del volontariato e così pure del privato sociale e del privato di lucro.

Noi proponiamo un impianto diverso, funzionale al dibattito istituzionale che da anni si svolge in questo paese. La maggioranza, contraddittoriamente, ci accusa in sede di discussione della riforma del Servizio sanitario nazionale, che si sta svolgendo in Aula, di essere stati troppo poco regionalisti e troppo comunardi; mentre su questo provvedimento ci accusa del contrario. La nostra posizione è chiara: esiste una progettualità che spetta alle regioni perchè così, in sede istituzionale, è stato deciso e c'è un ruolo degli enti locali che non è sicuramente sostitutivo o esclusivo rispetto al volontariato, o al privato sociale o al privato di lucro.

Vorrei quindi che fosse chiaro che la nostra contestazione è di metodo. Siamo soprattutto preoccupati che le poche risorse disponibili possano essere sprecate rispetto ad esigenze reali che su questo versante si manifestano.

Esprimo pertanto, a nome del gruppo PDS, voto contrario all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 1, presentato dai senatori del Gruppo comunista-PDS:

«Per le attività di cui alla presente legge, e in particolare per il monitoraggio dei progetti approvati e finanziati, nonché per l'avvio di un osservatorio nazionale sulla condizione minorile, è erogato al Consiglio nazionale sui problemi dei minori il finanziamento di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 1991, opportunamente rivalutato negli anni successivi».

2.0.1

ZUFFA. Signor Presidente, l'emendamento si riferisce all'esigenza di prevedere un contributo per il Consiglio nazionale dei minori.

Mi sembra importante che vi sia un momento di collegamento fra lo studio sociologico, la valutazione sulle politiche messe in atto fino a questo momento dagli enti locali con gli interventi che provengono direttamente dal Governo e finanziano alcune iniziative sulle quali è necessario un monitoraggio, non solo ripeto come controllo, perchè non è solo una questione di controllo, ma per una valutazione delle esperienze che servono per generalizzare alcuni indirizzi.

Si tratta pertanto di stabilire, ripeto, un collegamento tra i momenti di studio con le politiche concrete; in questo senso è diretta anche l'esigenza dell'osservatorio e faccio presente che anche nella legge-quadro sulle politiche giovanili vi è l'osservatorio sulla condizione giovanile. Ritengo personalmente che sia importante avere un unico osservatorio che abbia però all'interno un'attenzione specifica alla

condizione minorile, perchè è bene che sia integrato ma che allo stesso tempo abbia una sua specificità.

CONDORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono contrario a tale articolo aggiuntivo per vari motivi.

Innanzitutto perchè il monitoraggio deve essere eseguito da parte della Presidenza del Consiglio; in secondo luogo l'avvio di un osservatorio nazionale deve essere attuato eventualmente anche dalla Presidenza del Consiglio perchè si tratta di questione delicata ed inoltre ho espresso la mia perplessità su una legge come questa, volta ad istituzionalizzare il Consiglio nazionale dei minori perchè a mio avviso il problema è molto più complesso e necessita di uno studio approfondito.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Signor Presidente, concordo con le motivazioni espresse dal relatore Condorelli e pertanto dichiaro il parere contrario all'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori del Gruppo comunista-PDS.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

#### Art. 3.

1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito Fondo per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del Fondo è determinata in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni 1992 e 1993.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 6.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dei minori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.1 MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

CORLEONE. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento si illustri da sè.

CONDORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei sentire il parere del Governo su questo emendamento perchè non ho bene compreso la *ratio* dell'emendamento.

JERVOLINO RUSSO, *ministro per gli affari sociali*. Sono d'accordo con il senatore Corleone sul fatto che il Fondo per lo sviluppo per gli interventi sociali è superato; la differenza però sta nel fatto che qui si prevede un Fondo per interventi a favore di minori ed invece il Governo prevede un Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali che è a favore dei minori, a favore di una speranza.

PRESIDENTE. A questo punto invito il senatore Corleone a ritirare l'emendamento in questione.

CORLEONE. Sì, signor Presidente, accetto di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sulla base dei seguenti criteri:

- a) sperimentalità e concentrazione;
- b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;
- c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento all'adempimento dell'obbligo scolastico;



- d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;
- e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive ai problemi della prevenzione del disagio minorile;
- f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;
- g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento invia i progetti alla Commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.

4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la Commissione avanzi alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento dei progetti.

Su questo articolo il senatore Corleone e altri senatori hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, al comma 1, le parole «delle regioni meridionali» con le altre: «e delle province di Catania, Palermo, Napoli, Bari e Reggio Calabria».*

4.1 MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Inoltre il senatore Corleone, insieme con altri senatori, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 3.*

4.2 MODUGNO, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

CORLEONE. Ho già illustrato questo emendamento nel corso del mio intervento in discussione generale; sostengo che, anche per quanto ha confermato il sottosegretario Ruffino con la consueta sagacia, all'articolo 4 c'è una previsione diversa da quella dell'articolo 2 e infatti l'emendamento precedente sottolineava un giusto richiamo, anche se la soluzione comportava dei problemi. Infatti questo articolo 4 prevede dei criteri mentre l'articolo 2 no; anche per l'articolo 4 è prevista una Commissione ma alla stessa sono stati dati dei criteri.

Osservo quindi che l'assetto del provvedimento è sbilanciato e non si capisce perchè all'articolo 2, che prevede interventi più cospicui e forse anche meno mirati di quelli previsti dall'articolo 4, non siano previsti dei criteri; laddove invece all'articolo 4 i criteri potrebbero anche non esserci (perchè addirittura li dispone il Ministro di grazia e giustizia) i criteri vengono esplicitati. Dico questo per indicare l'incoerenza legislativa del testo.

Avevo detto che l'articolo 4 riguarda la vera parte di emergenza, quella parte che in qualche misura mi sento anche di condividere perchè necessaria e perchè ha un riscontro obiettivo con la relazione

della Commissione antimafia sulla criminalità giovanile. Con il mio emendamento propongo di perseguire questa linea fino in fondo e di fare un passo più avanti: invece di prevedere che il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai comuni e dalle regioni meridionali, finalizziamo questi interventi prevedendo il finanziamento solo per i progetti dei comuni e delle province di Catania, Palermo, Reggio Calabria, Bari e Napoli.

Il finanziamento è di 10 miliardi e se noi immaginiamo cinque aree come queste, ognuna avrà due miliardi l'anno con i quali forse qualche cosa può essere sperimentata decentemente. Se viceversa lasciamo inalterato l'articolo 4, spingeremo migliaia di comuni a fare dei progetti che poi bisognerà esaminare e alla fine prevarrà la logica di dare comunque un po' a tutti e quindi realizzeremo degli interventi non mirati sulle aree più pesantemente condizionate.

Credo che questo emendamento sia non solo nella logica del disegno di legge, ma che vada anche oltre scegliendo le cinque aree che conosciamo come le più condizionate; se invece pensiamo di finanziare dei progetti con piccole cifre non risolveremo i problemi nè a Catania nè a Palermo nè da nessun'altra parte. Credo che questo emendamento sia congeniale alla logica del disegno di legge e sia soprattutto utile.

L'emendamento tendente a sopprimere il terzo comma si illustra da sè, anche se penso che bisognerebbe lavorarci. Molto brevemente voglio dire che abbiamo dei problemi di integrazione tra una commissione e l'altra, però dobbiamo tener conto che la commissione prevista dall'articolo 4 si basa su dei criteri, mentre l'altra no; il coordinamento potrebbe essere fatto sulla localizzazione dei progetti perchè potrebbero esserci delle sovrapposizioni di area. Il coordinamento con i progetti degli articoli 1 e 2 mi sembra campato per aria perchè sono logiche diverse, come ha già detto il sottosegretario Ruffino.

CONDORELLI, *relatore alla Commissione*. Per il primo emendamento consiglierai al senatore Corleone di trasformarlo in un ordine del giorno, eventualmente tenendo presente anche l'area di Taranto.

Sono invece contrario all'emendamento 4.2 perchè credo che il coordinamento tra le due commissioni sia necessario; d'altra parte ci sono anche delle norme di garanzia in caso di inadempienza.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore e invita il senatore Corleone a ritirare entrambi gli emendamenti perchè allo stato attuale non è opportuno identificare cinque o sei aree o comuni. Il Governo si chiede, ad esempio, perchè non indicare la zona di Gela, che non da oggi presenta problemi molto gravi e delicati di devianza minorile, o perchè non identificare la zona di Taranto dove ho recentemente presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei parlamentari, con cui abbiamo valutato la situazione di Taranto come di estrema delicatezza; lo stesso si potrebbe dire per Agrigento.

Senatore Corleone, l'invito a ritirare gli emendamenti troverebbe nei criteri di cui all'articolo 4 la sua logica e la sua giustificazione. Infatti è vero che il Ministro di grazia e giustizia finanzia questi progetti,

ma sulla base dei seguenti criteri. Il primo criterio è la concentrazione, vale a dire che l'obiettivo che giustamente il senatore Corleone vuole raggiungere, attesa la modestia degli interventi finanziari, dovrebbe essere già garantito dal criterio della concentrazione degli interventi. Il secondo requisito, che è perfettamente in linea con le indicazioni del senatore Corleone, è quello di localizzare i comuni a maggiore rischio di devianza minorile.

CORLEONE. Maggiore presenza. L'articolo 4 si basa sulla presenza di devianza, non sul rischio.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente non mi risulta che il Ministro sulla base di questi criteri che sono di carattere obiettivo arrivi a delineare e a rivolgere i finanziamenti soltanto per quelle cinque aree che il collega Corleone ha indicato. Credo che anche il senatore Corleone condivida il fatto che è inopportuno indicarle espressamente in una legge.

Non dimentichiamo inoltre che l'articolo 4 fa riferimento anche al decreto legislativo e precisamente agli articoli 12 e 13. L'articolo 12 parla dei centri della giustizia minorile, l'articolo 13 si riferisce al fatto che di intesa con le regioni e gli enti interessati è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione di coordinamento dell'attività dei servizi minorili.

In altri termini nell'articolo 4 sono già date delle indicazioni con dei criteri di carattere obiettivo che può darsi arrivino alla definizione e alla localizzazione di quelle cinque aree indicate dal senatore Corleone ma al Governo non sembra opportuno e appropriato inserirle specificamente.

Per quanto riguarda l'altro emendamento è giusto che presso la commissione presieduta dal ministro Jervolino Russo ci sia questo coordinamento; sarebbe negativo se dovesse mancare. Il coordinamento in molti settori, ma specialmente in questo, non solo è estremamente opportuno, ma necessario ed indispensabile.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, lei accoglie l'invito del relatore e del Governo?

CORLEONE. Io ho avuto l'invito da parte del relatore a ritirare gli emendamenti. Accoglierei l'invito a trasformarli in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rinvio a questo punto il seguito della discussione alla prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI LENZI